



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni Ex Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	No
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	No	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il sindaco dà atto che anche la presente deliberazione fa parte delle consuete attività che si svolgono annualmente con riferimento all'anno precedente, quindi al 2022 dando lettura della composizione delle partecipazioni societarie in capo all'ente, sia dirette che indirette.

Dà anche lettura in merito a due delle partecipazioni indirette, in merito alla loro liquidazione da parte delle rispettive società dirette.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., ed i risultati dello stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato art.1, comma 612, della Legge n. 190/2014;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le “Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società” (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e s. m. i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bricherasio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

PRESO ATTO che:

- la Legge 145/2018 (aggiungendo all'art.24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art.16 del D.L. 73/2021 (aggiunto dalla Legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto u risultato medio in utili nel triennio 2017-2019";
- non risulta che il legislatore, ad oggi, abbia confermato la suddetta sospensione;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del D. Lgs. 267/00 e s. m. i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del D. Lgs. 267/00 e s. m. i. che prevede che gli enti locali, "*nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*";

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 16/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 20 del TUSP, e i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, comma 612 della legge 190/14;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/02/2019 recante "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2019 recante "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i. detenute al 31 dicembre 2018";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2020 recante "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2021 recante "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/2022 recante "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni

possedute al 31 dicembre 2021”;

ATTESO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: *“La partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*;
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del TUSP: viene definito la condizione di “controllo” come: *“la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;
- Ai sensi dell’art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
 - 1) Le Società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
 - 2) Le Società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
 - 3) Le Società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, TUSP;
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall’art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 20 del TUSP occorre effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall’Ente predisponendo, ove ricorrano i presupposti di

cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano, se del caso, essere alienate, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2017;

PRESO ATTO che, dalla revisione straordinaria di cui al precedente paragrafo, non è emersa la necessità della redazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate tramite fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, stante il fatto che, ai sensi di legge, le partecipazioni di cui trattasi si sono potute mantenere;

CONSTATATO che dalla revisione ordinaria annuale delle società partecipate, effettuata alla data del 31/12/2021 e approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/2022, sono emerse le seguenti azioni di razionalizzazione:

- GASPIU' DISTRIBUZIONE s.r.l. – partecipazione indiretta in liquidazione volontaria/scioglimento – cancellata in data 08.02.2022;
- GALATEA S.C.A.R.L. – partecipazione indiretta in dismissione – razionalizzata con messa a liquidazione anticipata volontaria nell'anno 2017;

RILEVATO che, tra i modelli per l'adempimento di cui in oggetto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato e richiede la compilazione di una specifica relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato l'anno precedente;

VISTO che il suddetto modello, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e denominato "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" per la rilevazione del predetto stato di attuazione entro la data del 31/12/2023 – con riferimento alle società per cui è emersa la necessità di porre in essere azioni di razionalizzazione in sede di revisione ordinaria 2022 alla data del 31/12/2021 – si riferisce, come specificatamente indicato dal medesimo Ministero nel corpo del documento, esclusivamente, alla rilevazione delle partecipazioni dirette;

PRESO ATTO che il Comune di Bricherasio risulta, pertanto, escluso dalla compilazione della relazione di cui al precedente capoverso, non possedendo partecipazioni dirette in società soggette ad azioni di razionalizzazione, avendo a mente, come desunto dagli allegati, che le predette azioni presenti nel proprio piano inseriscono, unicamente, a società a partecipazione indiretta, così come elencate in precedenza;

ATTESO che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019 e confermate, ancora, dal medesimo Ministero con messaggio pubblicato sul sito in data 26/11/2020 e, da ultimo, confermate con la pubblicazione di specifico comunicato avvenuto in data 04/11/2021, risultano oggetto di ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente – nel caso del Comune di Bricherasio le partecipazioni dirette in ASMEL Consortile S.c.a.r.l. nel gruppo ACEA, nel gruppo SMAT e le partecipazioni indirette dell'Ente per il tramite dei medesimi predetti gruppi societari e società;

PRESO ATTO che non risultano oggetto di ricognizione gli organismi partecipati direttamente dall'Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta;

RAVVISATO che il Comune di Bricherasio ha ricevuto dalla Società ASMEL Consortile S.c.a.r.l. i dati necessari al presente adempimento con nota datata 16.11.2023 Ns. Prot. 12675 del 17.11.2023;

RAVVISATO che il Comune di Bricherasio ha ricevuto dal gruppo ACEA i dati necessari al presente adempimento con nota datata 23.11.2023 ns. prot. n. 13136 del 27.11.2023;

PRESO ATTO che il Comune di Bricherasio ha ricevuto dalla società SMAT S.p.A la comunicazione di messa a disposizione nell'area riservata del sito internet della Società, dei dati necessari al presente adempimento, in data 24.10.2023 ns. prot. 11570 del 25.10.2023;

CONSTATATO che si rende obbligatorio provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale, entro il 31/12/2023 con riferimento alla data del 31/12/2022, e che, ai sensi delle norme in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, in questa sede, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta del Comune di Bricherasio, con riferimento ai gruppi societari ASMEL Consortile S.c.a.r.l, ACEA S.p.a., SMAT S.p.a. e alle sue partecipazioni risultanti indirette per il Comune;

CONSTATATO, altresì, che gli indirizzi emanati dal MEF in data 22/11/2019, così come confermati dallo stesso Ministero con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale in data 26/11/2020, prevedono la revisione ordinaria per tutte le società a partecipazione diretta e indiretta in house providing e/o a controllo analogo, ancorché congiunto, non prevedendo più alcuna esclusione per le società che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, sui mercati regolamentati, di cui all'art. 26, comma 5, del TUSP;

DATO ATTO che per il Comune di Bricherasio, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, è scaturita la necessità di predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, come si evince dalle risultanze dello specifico allegato al presente provvedimento, avendo a mente che si tratta, unicamente, di messa in liquidazione di società per le quali tale procedura risulta, alla data di rilevazione, già in essere;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”*, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20/11/2023, con gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”*, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;

CONSIDERATO che le allegate schede prevedono le azioni da intraprendere e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO, altresì, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, qualora ne ricorrano i presupposti, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

RILEVATA la necessità che i servizi e gli uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato;

CONSIDERATO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito di competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 10 T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione in data 06.12.2023, acclarata al ns. Prot. al n. 13712 del 11.12.2023, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile dell'area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s. m. i.;

DICHIARATA chiusa la trattazione, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'ordine del giorno, con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Voti Favorevoli: unanimità

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** la ricognizione alla data del 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Bricherasio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., come analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica annuale ordinaria delle partecipate 2023– dati relativi all'anno 2022 – allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che, dagli atti in possesso di questa Amministrazione, la ricognizione effettuata prevede un piano di razionalizzazione che si sostanzia nella messa in liquidazione e in dismissione di alcune società la cui procedura risulta già in essere alla data di rilevazione ovvero al 31/12/2022;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.,
 - b) ACEA Pinerolese Energia s.r.l.,
 - c) ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.,
 - d) SMAT S.p.A.,
 - e) ASMEL Consortile S.c.a.r.l.,
- 5) **DI DARE ATTO**, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, nonché dai riscontri, parziali, e dalle informazioni pervenuti dalle società partecipate direttamente, non emergono particolari interventi di razionalizzazione da avviare e risultano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società, fatte salve eventuali comunicazioni che perverranno in data successiva all'adozione del presente atto e inerenti le società partecipate in via indiretta da questo Ente per le quali non risultano pervenute le debite comunicazioni come in precedenza esposto:
 - a) Distribuzione Gas Naturale s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
 - b) Amiat V S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
 - c) T.R.M. S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
 - d) E-GAS s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Energia S.r.l.,
 - e) RISORSE IDRICHE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - f) AIDA AMBIENTE S.r.l. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - g) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - h) NORD OVEST SERVIZI S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - i) MONDO ACQUA S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - j) PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.;
- 6) **DI DARE ATTO**, altresì, che con riferimento alla data di rilevazione posta al 31/12/2023:
 - per la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l., partecipata indiretta di secondo livello di questo Comune per il tramite di D.G.N. SRL a sua volta partecipata indiretta del Comune di Bricherasio per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.a., sono concluse le procedure di liquidazione volontaria in data 08.02.2022;
 - per la società Galatea s.c.a.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è stata avviata la procedura di scioglimento anticipato volontario con la conseguente messa in liquidazione in data 20.10.2017;
 - per la società SAP S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è stata avviata la procedura di scioglimento anticipato volontario con la conseguente messa in liquidazione in data 29.04.2021;

- 7) **DI DARE ATTO** che gli allegati alla presente deliberazione sono stati redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, pubblicate sul sito istituzionale del MEF in data 20/11/2023, relativi alle partecipazioni dirette e indirette detenute nei gruppi societari ACEA, SMAT e ASMEL, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;
- 8) **DI DISPORRE** che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i., al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;
- 9) **DI DARE ATTO** che, nelle allegate schede, la parte relativa alle indicazioni circa il mantenimento delle società partecipate direttamente o indirettamente è stata compiutamente compilata sulla base delle informazioni pervenute dalle società partecipate;
- 10) **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che non risultano oggetto della ricognizione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall’Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;
- 11) **DI INCARICARE** i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all’art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di inviare lo stesso alle società capogruppo ACEA S.p.A., SMAT S.p.A. e ASMEL Consortile S.c.a.r.l.;
- 12) **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 13) **DI DISPORRE** che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con separata votazione espressa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del TUEL n. 267/2000 onde consentire l’invio della presente alle società per i propri provvedimenti conseguenziali.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,